

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2165 del 22/04/2026
Oggetto	Concessione di occupazione demaniale per n.2 attraversamenti ad uso ponte carrabile ad unica corsia COMUNE: Camugnano loc. Vigo (Bo) CORSO D'ACQUA: rio di Noseto TITOLARE: Forenti Luciana CODICE PRATICA N. BO25T0179
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2295 del 22/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: concessione di occupazione demaniale per n.2 attraversamenti ad uso ponte carrabile ad unica corsia

COMUNE: Camugnano loc. Vigo (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio di Noseto

TITOLARE: Forenti Luciana

CODICE PRATICA N. BO25T0179

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la L.R. n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio

unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali".

vista l'istanza acquisita al protocollo n.193331 del 30/10/2025 (Procedimento BO25T0179), intestata a Forenti Luciana C.F. FRNLCN50P42B969X, con cui si chiede la concessione di regolarizzazione di occupazione demaniale per n.2 attraversamenti carrabili esistenti del rio di Noseto in comune di Camugnano loc. Vigo (Bo) realizzati:

1) con tombamento di tratto del rio eseguito mediante posa di condotto in CLS avente diametro di 600 mm e lunghezza mt. 12 (attraversamento superiore);

2) con rifacimento del tombamento di tratto del rio mediante posa di nuova condotta in PEAD corrugato doppia parete di diametro esterno 800 mm lunghezza mt 6, (attraversamento inferiore),

in area censita catastalmente al Foglio 2 del comune di Camugnano, antistante i mappali 280 e 201;

preso atto di quanto dichiarato nella Relazione tecnica allegata all'istanza riguardo l'occupazione demaniale pregressa di:

- n.1 attraversamento con tubazione in CLS diametro 600 mm e lunghezza mt 12 in alveo (superiore);

- n.1 attraversamento con tubazione in PVC diametro 315 mm e lunghezza 6,60 + tubazione in CLS diametro 300 mm e lunghezza mt 3, in alveo (inferiore), per una lunghezza complessiva di mt 9,5;

- porzione di fabbricato accessorio, di mq 14, posto al di sopra del sedime demaniale del Rio in area censita catastalmente al Foglio 2 mappale 280 (antistante), demolito nella primavera 2025;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.299 del 03/12/2025 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette ZSC - ZPS IT4050013 "Monte Vigese" e all'*Habitat* interno a tale ZSC contraddistinto dal codice 9260 (*Boschi di Castanea sativa*), e pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che l'utilizzo del bene demaniale rientra nell'elenco dei Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) da considerarsi già pre-valutati positivamente, in quanto trattasi di regolarizzazione di opere esistenti e gli interventi di manutenzione

straordinaria non comportano incidenze negative dirette o indirette nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, previo il rispetto di specifiche Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto (ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA), e come dichiarato dal proponente nella Relazione sull'incidenza ambientale degli interventi (RIA) allegata all'istanza;

preso atto del nulla osta idraulico rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 788 del 11/03/2026 e acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con prot. n.46796 del 13/03/2026, espresso in senso favorevole con prescrizioni e la relativa planimetria/documentazione progettuale approvata dall'Agenzia, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è assimilabile a ponte privato o guado ad unica corsia, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.g);

preso atto che si tratta di opere esistenti, anteriori al 2001 e che la richiedente chiede di regolarizzare spontaneamente l'occupazione sulla base delle citate L.R.28/2013 art.43 e L.R 22/2015;

dato atto che gli indennizzi economici per l'occupazione senza titolo delle opere sono stati calcolati dal 2021, anno successivo all'acquisizione della proprietà da parte della Richiedente, fino al 2025 anno di presentazione dell'istanza per quanto concerne gli attraversamenti e dal 2021 al 2024 per quanto concerne la porzione di fabbricato;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti degli oneri concessori pregressi fino al 31/12/2025;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2026 di € 376,35;
- del deposito cauzionale di € 376,35;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte

del Concessionario in data 21/04/2026, assunta agli atti con PG.2026.72912 del 21/04/2026;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Forenti Luciana C.F. FRNL50P42B969X, la concessione di occupazione demaniale per n.2 attraversamenti carrabili esistenti del rio di Noseto in comune di Camugnano loc. Vigo (Bo) realizzati: 1) con tombamento di tratto del rio mediante posa di condotto in CLS avente diametro di 600 mm e lunghezza mt. 12 (attraversamento superiore); 2) con nuovo tombamento di tratto del rio mediante posa di nuova condotta in PEAD corrugato doppia parete di diametro esterno 800 mm lunghezza mt 6, (attraversamento inferiore), in area censita catastalmente al Foglio 2 del comune di Camugnano, antistante i mappali 280 e 201;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2037 ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 788 del 11/03/2026, espresso in senso favorevole, con prescrizioni e la relativa planimetria/documentazione progettuale approvata dall'Agenzia allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

5) di dare atto dell'autocertificazione comprensiva di documentazione fotografica e della relazione a firma di tecnico abilitato, allegata all'istanza, di rimozione del

fabbricato e dei lavori per il ripristino dei luoghi con sistemazione del tratto di corso d'acqua precedentemente coperto dal fabbricato, già autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna nel nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 788 del 11/03/2026;

6) di stabilire che **il canone annuale** per n. 2 attraversamenti carrabili assimilabile ad uso ponte carrabile ad unica corsia lungh. Mt 12 e Mt 6, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 376,35 per l'anno 2026**, versato anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione ;

- trasmettere alla Struttura concedente copia di attestazione e ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10) di dare atto che il deposito cauzionale, pari ad un'annualità del canone ai sensi della L.R. n.7/2004, quantificato in € 376,35, è stato versato anticipatamente all'adozione de presente atto in favore di Regione Emilia Romagna - Demanio Idrico;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

13) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di notificare il presente provvedimento al Richiedente e di inviarne copia:

- al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno,
- alla Regione Emilia Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane,

per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Forenti Luciana C.F. FRNLCN50P42B969X

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Camugnano loc. Vigo (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio di Noseto

COORDINATE CATASTALI: Foglio 2 antistante i mappali 280 e 201

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di n. 2 attraversamenti carrabili ad uso ponte carrabile ad unica corsia di lunghezza mt 12 e mt 6

PROCEDIMENTO: BO25T0179 su istanza acquisita al protocollo n.193331 del 30/10/2025

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il

risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2037. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del

canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n. 788 del 11/03/2026 espresso in senso favorevole, con prescrizioni e la relativa planimetria/documentazione progettuale approvata dall'Agenzia, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1).

Art.9

Condizioni d'obbligo nei siti Rete Natura 2000

In relazione alle interferenze della concessione con l'area SIC-ZPS IT4050013 "Monte Vigese" e all'*Habitat* interno a tale ZSC contraddistinto dal codice 9260 (*Boschi di Castanea sativa*), la cui Autorità VINCA è il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti Condizioni d'Obbligo per la specifica tipologia d'intervento, come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023, allegato A punto 30, - Acque lotiche - "*Ricostruzione o manutenzione di manufatti e di opere di difesa del suolo, di gestione della risorsa idrica o delle infrastrutture viarie presenti nei corsi d'acqua naturali e artificiali*". ai sensi della DGR 1174/2023 - Nuova VINCA:

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti
L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (<i>Rubus spp.</i>), vitalba (<i>Clematis vitalba</i>), felce aquilina (<i>Pteridium aquilinum</i>) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale
Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.
Non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente
Non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali
non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.
vengano rimossi i manufatti e le opere non più in uso.
non vi siano modifiche del tracciato, delle dimensioni o dell'ubicazione dell'infrastruttura viaria.
i lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive
i nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno e l'illuminazione sia rispettosa della Legge

Regionale n. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva regionale per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa.
la posa ex novo di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna.
si tratti di interventi di ricostruzione, restauro, ripristino, risanamento conservativo o pulizia delle opere e dei manufatti idraulici o di infrastrutture viarie;
l'eventuale taglio della vegetazione arborea e arbustiva, viva o morta, e la movimentazione del materiale litoide in alveo, finalizzati all'accesso all'area di cantiere, sia limitato al minimo indispensabile per consentire ai mezzi di poter accedere alle opere sulle quali effettuare l'intervento di manutenzione.
siano adottati gli accorgimenti per salvaguardare la fauna ittica, per ridurre al minimo l'intorbidamento delle acque, per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti e il prosciugamento del corso d'acqua, e, se del caso, provvedendo allo spostamento della fauna ittica in luoghi idonei.
in caso di lavori che interessino la modifica del fondo del corso d'acqua, i lavori devono essere eseguiti in modo tale che il fondo presenti caratteristiche morfologiche seminaturali (irregolarità, presenza di materiale litoide di varie dimensioni, presenza di buche, ecc.), al fine di non determinare una banalizzazione dell'ambiente fluviale.
non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.